

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. V

**Data:** 14/07/2016

**n.** 48001

**Fonti:** CED Cassazione penale 2017

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - - associazioni antinazionali e sovversive

Per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., individuando una serie di indici della limitata operatività del gruppo e sottolineando come l'attività di mero proselitismo e indottrinamento, potendo costituire preconditione ideologica per la costituzione di un'associazione terroristica, è valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione).

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Ufficio Indagini preliminari Bari

**Data:** 12/05/2016

**n.**

**Fonti:** Redazione Giuffrè 2016

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

È possibile ravvisare gli estremi dell'associazione di cui agli artt. 270 bis-270 sexies c.p. quando si hanno a disposizione indizi della sussistenza di una struttura organizzativa ed associativa idonea a rendere almeno possibile "atti di violenza con finalità di terrorismo", e quindi atti di violenza "che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno" ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale" e siano compiuti allo scopo di, e siano idonei ad "intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale", secondo il programma comune dei suoi aderenti.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 30/04/2015

**n.** 34782

**Fonti:** CED Cassazione penale 2015

Cassazione Penale 2016, 4, 1537 (nota di: SILIBERTI)

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

**ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE - Delitto di cui all'art. 280 c.p. - Configurabilità - Condotta richiesta - Descrizione.**

Per la configurabilità del delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ex art. 280 c.p., è necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumità di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all'art. 270-sexies c.p., possa, per natura o per contesto, arrecare grave danno al Paese ovvero che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che

regolano l'essenza della vita democratica.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 30/04/2015

**n.** 34782

**Fonti:** CED Cassazione penale 2015

Cassazione Penale 2016, 4, 1537 (nota di: SILIBERTI)

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

**ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE - Elemento oggettivo - Idoneità ed univocità degli atti - Necessità - Conseguenze ai danni di una sola persona - Sufficienza - Ragioni.**

Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 280 c.p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di atti diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno anche di una sola persona, essendo l'incolumità e la vita del singolo individuo beni giuridici primari ed essenziali per lo Stato-istituzione.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 15/05/2014

**n.** 28009

**Fonti:** CED Cassazione penale 2014

Cassazione Penale 2015, 6, 2265 (nota di: BENDONI)

Cassazione Penale 2015, 3, 1096 (nota di: ZACCHIA)

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

**ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE - Elemento soggettivo - Dolo diretto - Necessità - Sussistenza - Dolo eventuale - Compatibilità - Esclusione - Fattispecie.**

Nei delitti di attentato, la volontà dell'agente deve dirigersi direttamente verso gli eventi naturalistici presi in considerazione dalla norma incriminatrice, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza del dolo eventuale. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in relazione al reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ipotizzato con riferimento al lancio di bottiglie incendiarie all'interno di un cantiere con operai al lavoro, ha annullato con rinvio la decisione cautelare impugnata per vizio di motivazione, evidenziando la necessità di accertare se gli operai fossero stati "bersagliati" dagli assalitori, ovvero se questi ultimi avessero agito "alla cieca", senza cioè potersi rendere conto di chi o che cosa sarebbe stato colpito dal lancio delle bottiglie incendiarie).

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 15/05/2014

**n.** 28009

**Fonti:** CED Cassazione penale 2014

Cassazione Penale 2015, 6, 2265 (nota di: BENDONI)

Cassazione Penale 2015, 3, 1096 (nota di: ZACCHIA)

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

**ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE - Elemento oggettivo - Idoneità ed univocità degli atti - Necessità - Sussistenza.**

Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 280 c.p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno di una persona.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. I

**Data:** 16/07/2015

**n.** 47479

**Fonti:** Rivista penale 2016, 2, 139

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

Non può ritenersi aggravato dalla finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270 sexies c.p., il reato di cui all'art. 280 bis c.p. posto in essere al solo scopo di ostacolare la già decisa realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità, mancando sia l'idoneità della condotta a costringere i pubblici poteri ad annullare la detta decisione sia, in ogni caso, la configurabilità di un grave danno al Paese, intendendosi per tale un evento di natura e portata macroscopiche, tale da colpire gli interessi fondamentali della collettività e da costituire potenziale lesione di beni primari ed essenziali.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. I

**Data:** 16/07/2015

**n.** 47479

**Fonti:** CED Cassazione penale 2016

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta - per la natura ed il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati - che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso la sussistenza della finalità di terrorismo negli episodi di danneggiamento ai cantieri TAV, ritenendo che le condotte delittuose non fossero concretamente idonee a costringere le pubbliche autorità a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, né avessero la capacità di produrre un grave danno al Paese).

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 15/05/2014

**n.** 28009

**Fonti:** Rivista penale 2014, 9, 785

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - - in genere

La finalità di "costrizione" dei pubblici poteri o di una organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, per assumere rilievo in relazione al disposto di cui all'art. 270 sexies c.p., postula, per un verso, che si tratti di un atto riguardante un affare di particolare rilevanza, capace quindi di influenzare le condizioni della vita associata, per il suo oggetto o per l'implicazione che ne derivi in punto di "tenuta" delle attribuzioni costituzionali; per altro verso che detta finalità sia perseguita con modalità illegittime, quali debbono ritenersi quelle

che esulino dalle pressioni che vengano esercitate mediante il libero dispiegarsi del dibattito sociale e del conflitto politico.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 15/05/2014

**n.** 28009

**Fonti:** CED Cassazione penale 2014

Cassazione Penale 2015, 6, 2265 (nota di: BENDONI)

Cassazione Penale 2015, 3, 1096 (nota di: ZACCHIA)

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - - in genere

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - Condotte con finalità di terrorismo - Individuazione - Criteri.**

Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p., non è sufficiente la direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, ecc. di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il riferimento al "contesto", contenuto nel citato art. 270 sexies, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del "grave danno" anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell'innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall'agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione).

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Tribunale minorenni Roma

**Data:** 28/06/2012

**n.**

**Fonti:** Foro it. 2014, 3, II, 176

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Sequestro o rapimento di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Configura il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo l'aver costretto l'equipaggio di una nave mercantile, oggetto di pirateria, a rifugiarsi in area protetta per sottrarsi ad atti di violenza o cattura da parte degli aggressori.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Ufficio Indagini preliminari Napoli

**Data:** 25/01/2010

**n.**

**Fonti:** Redazione Giuffrè 2010

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Ai fini della configurabilità dell'aggravante ex art. 270 sexies c.p., la condotta delittuosa per essere giudicata con finalità di terrorismo non deve necessariamente essere rivolta contro l'intera popolazione ma, che essa, pur diretta nei confronti di un ente ed una collettività geograficamente delimitati, abbia per la sua gravità ed i suoi effetti devastanti, un riflesso di intimorimento sull'intero consorzio civile del Paese.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. fer.

**Data:** 18/08/2009

**n.** 34180

**Fonti:** Cass. pen. 2010, 10, 3411 (nota di: BARBERINI)

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - - associazioni antinazionali e sovversive

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - Associazioni sovversive - Condotte con finalità di terrorismo internazionale - Nozione - Azioni commesse nel contesto dei conflitti armati e rivolte contro obiettivi militari.**

La nuova definizione delle condotte con finalità di terrorismo accolta dall'art. 270 sexies c.p., e tratta dalla Decisione quadro del 2002, da un lato risulta più estesa per il fatto di avere assimilato la finalità eversiva a quella terroristica, e, dall'altro, contiene una precisa delimitazione per la ragione che non include le attività terroristiche compiute nel contesto di conflitti armati e prevede quale destinataria degli atti di violenza soltanto la popolazione e non anche i militari non attivamente impegnati nelle ostilità. Di talché, in relazione ai mutamenti, ampliativi o restrittivi, della definizione normativa delle condotte con finalità di terrorismo, va riconosciuto che la disciplina è soggetta al regime dell'efficacia della legge penale nel tempo e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 2 e 4, c.p.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. I

**Data:** 16/07/2015

**n.** 47479

**Fonti:** CED Cassazione penale 2016

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen., non è sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma è necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una persona, quali beni protetti dalla norma (Nella specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 280 cod. pen., con riguardo alla volontà degli imputati di attentare alla vita ed alla incolumità delle persone presenti in un cantiere TAV, apparendo il lancio di sassi, petardi e bottiglie incendiarie, diretto alla distruzione dei mezzi utilizzati per la costruzione del tunnel geognostico in un cantiere TAV).

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. I

**Data:** 27/05/2008

**n.** 25949

**Fonti:** Cass. pen. 2009, 6, 2334 (nota di: GENTILONI SILVERI)

CED Cassazione penale 2008

**Classificazioni:** DANNEGGIAMENTO - Devastazione e saccheggio

**CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO - Devastazione commessa da gruppi di tifosi in occasione di manifestazione sportiva - Pluralità di episodi di violenza senza prospettive teleologiche - Aggravante della finalità di terrorismo - Sussistenza - Esclusione.**

Non ricorre la circostanza aggravante della finalità di terrorismo prevista dall'art. 270 sexies c.p. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non è ravvisabile, in assenza di

elementi di più adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalità medesima. (Principio affermato in tema di procedimento incidentale "de libertate").

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 15/05/2014

**n.** 28009

**Fonti:** Rivista penale 2014, 9, 785

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - - in genere

Ai fini del riconoscimento della finalità di terrorismo, quale delineata nell'art. 270 sexies c.p., è necessario, sotto il profilo oggettivo, che la condotta posta in essere dall'agente sia idonea a produrre quello che, per sua natura o per il "contesto" nel quale si colloca l'azione, possa definirsi un "grave danno" ad un Paese o ad una organizzazione internazionale; sotto il profilo soggettivo, che essa, oltre ad essere accompagnata dalla conoscenza di quel "contesto" (quando questo assuma rilevanza per la ravvisabilità del pericolo del "grave danno") e dalla volontà di avvalersi del suo influsso sulla serie causale nella quale l'azione medesima viene a confluire, sia anche consapevolmente diretta a produrre uno o più degli ulteriori eventi indicati nell'anzidetta disposizione normativa (intimidazione della popolazione, costrizione dei pubblici poteri o di un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzazione o distruzione delle strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di una organizzazione internazionale").

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. I

**Data:** 16/07/2015

**n.** 47479

**Fonti:** Guida al diritto 2016, 4, 87

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità interna dello Stato - - in genere

Non è sufficiente a integrare la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p. la sola direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere dal medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione; costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese colpito dagli atti terroristici; con la precisazione che il riferimento al contesto, contenuto nel citato art. 270 sexies, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del grave danno anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell'innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall'agente, sempre che questi si rappresenti e voglia tale interazione.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. VI

**Data:** 20/07/2011

**n.** 29670

**Fonti:** Cass. pen. 2012, 3, 897 (nota di: VALSECCHI)

CED Cassazione penale 2011

Riv. pen. 2012, 1, 56

Riv. pen. 2012, 10, 1002 (nota di: PICCICHÈ)

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Delitti contro la personalità internazionale dello Stato - - associazioni antinazionali e sovversive

## **ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE - Elementi costitutivi - Dolo specifico - Nozione.**

Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l'art. 270 quinquies c.p. richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270 sexies c.p.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. V

**Data:** 18/07/2008

**n.** 75

**Fonti:** Riv. pen. 2009, 4, 476

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Avuto riguardo alla nozione di "atto terroristico" desumibile, prima ancora che dall'art. 270 sexies c.p., dalla convenzione di New York del 1999, resa esecutiva in Italia con l. 14 gennaio 2003 n. 7, devono essere considerati atti terroristici o con finalità di terrorismo non solo gli atti diretti contro la popolazione civile ma anche quelli diretti contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettività. Rientrano quindi tra gli atti terroristici anche gli attentati dinamitardi posti in essere dai cd. kamikaze compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, pur quando siano indirizzati contro obiettivi militari nel corso di un conflitto armato.

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. V

**Data:** 23/02/2012

**n.** 12252

**Fonti:** Cass. pen. 2012, 10, 3329 (nota di: BARBERINI)

CED Cassazione penale 2012

**Classificazioni:** PERSONALITÀ DELLO STATO (Delitti contro la) - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

**ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - Rapporto con il reato di associazione eversiva con finalità di terrorismo - Specialità della fattispecie prevista dall'art. 270 bis c.p. - Sussistenza.**

La fattispecie di associazione eversiva di cui all'art. 270 bis c.p. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all'art. 270 dello stesso codice, in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica. (In motivazione la Corte ha precisato che quella del terrorismo, nonostante la formulazione letterale dell'art. 270 bis citato, non è lo scopo che caratterizza l'associazione, bensì la modalità adottata per realizzare la finalità eversiva che la stessa si prefigge).

**Utente:** . UNIV. DEGLI STUDI MEDITERRANEA

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 26.02.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156